



# COMUNE DI VADO LIGURE

## PROVINCIA DI SAVONA

### ORDINANZA SINDACALE

N. REGISTRO 10 Vado Ligure, 27/05/2026

#### ORDINANZA DIVIETI VETRO FESTA DELLA BIRRA DEL 29 - 30 MAGGIO 2026.

#### IL SINDACO

**VISTA** la direttiva NR. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, a firma del Capo della Polizia, con la quale, a seguito dei noti fatti di Torino, è stata evidenziata la necessità che, in occasione delle manifestazioni pubbliche, siano adottate specifiche misure atte ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza, a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**POSTO** che, già nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 08/06/2017, il Prefetto di Savona ha illustrato le tematiche sopra richiamate ai rappresentanti di alcuni Comuni rivieraschi, tra i quali Vado Ligure, soffermandosi in particolare sulle misure attinenti agli aspetti di safety, di più diretta competenza delle organizzazioni comunali, poi puntualmente riportati nella circolare della stessa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona, Prot. n. 15663 del 09/06/2017;

**RICHIAMATA** la nota del Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche – Direttiva";

**CONSIDERATO** che tra le varie incombenze demandate alle Amministrazioni comunali per la sicura gestione delle manifestazioni pubbliche è indicata quella della *"valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità."*;

**VALUTATO** che, in occasione di eventi che comportano la concentrazione di numerose persone in spazi pubblici, la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro può determinare specifiche situazioni di pericolo per i presenti ed i passanti, in particolare in caso di lancio o abbandono a terra dei contenitori, specie se infranti, generando anche fenomeni e percezioni di degrado urbano ed una limitazione alla libera fruizione delle aree d'uso comune;

**ATTESO** che nelle serate del 29 e 30 maggio 2026, a partire dalle 17:30, nelle aree di questo centro pedonale urbano (Via Gramsci e Piazza Cavour), è previsto lo svolgimento dell'evento denominato "VADO PER BIRRE", liberamente aperto al pubblico, organizzato dal locale C.I.V. Centro Integrato di Via, che prevede la realizzazione di stand gastronomici/espositivi e di piccoli intrattenimenti musicali;

**RITENUTO** quindi opportuno adottare misure restrittive della vendita, somministrazione e porto di bevande in contenitori di vetro atte ad evitare gli effetti negativi sopra evidenziati, con riferimento agli orari ed ai luoghi maggiormente interessati o comunque più prossimi rispetto alla sede dell'evento di cui sopra, sussistendo i dovuti presupposti di ordine cautelativo, visto il notevole afflusso di pubblico atteso;

**ATTESO** che l'inosservanza dei precetti imposti con la presente ordinanza, salvo che il fatto non assuma più grave rilevanza penale, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre spese di notificazione e di procedimento;

**CONSIDERATO** opportuno prevedere che, in caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l'organo di Polizia accertatore possa diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

**DEMANDATA** al piano della sicurezza in via di acquisizione l'individuazione delle ulteriori misure di safety integrative di quanto disposto con il presente provvedimento;

#### **RICHIAMATI:**

- L'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L'art. 12 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017, laddove è previsto che *“1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*;

### **ORDINA**

per i motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indicati in premessa, in concomitanza con l'evento denominato “VADO PER BIRRE”, previsto nelle serate del 29 e 30 maggio 2026, a partire dalle 17:30, nelle aree di questo centro pedonale urbano (Via Gramsci e Piazza Cavour), con validità nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 15:30 del 29/05/2026 alle 02:00 del 30/05/2026;
  - dalle ore 15:30 del 30/05/2026 alle 02:00 del 31/05/2026;
- 1) il **DIVIETO** generalizzato di vendita di bevande in contenitori di vetro per tutti gli esercenti di attività commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi e circoli privati presenti nelle aree del centro urbano indicate al successivo punto 2) (anche se la vendita avviene attraverso distributori automatici);
  - 2) il **DIVIETO** generalizzato di somministrazione di bevande in contenitori di vetro per tutti i pubblici esercizi presenti nei luoghi più prossimi all'area dell'evento di seguito elencati:
    - passeggiata a mare dei Giardini Colombo;
    - in tutte le vie e piazze del centro pedonale di questo Comune (Via Gramsci, Via Vittorio Emanuele II, Via IV Novembre, Via Marconi, Via Parini, Via Fiume, P.zza Cavour, Via Garibaldi, Via Mazzini, Via Chiabrera, Via Leon Pancaldo);
    - nel tratto della SS1 Via Aurelia compreso tra l'intersezione con Via Caduti per la Libertà e quella con Via Ferraris;
    - in Via Ferraris (dall'intersezione con Via Aurelia fino al cavalcavia ferroviario);

salvo che il consumo avvenga esclusivamente e per intero sul posto, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne del pubblico esercizio (tipo dehors e spazi similari); l'esercente è chiamato ad informare gli avventori della necessità che il consumo avvenga con tali modalità/limitazioni e del divieto di uscire, anche solo momentaneamente, dagli spazi del pubblico esercizio con i contenitori di vetro;

- 3) il **DIVIETO** per i consumatori di portare bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro nei luoghi interessati dall'evento e, precisamente, in Via Gramsci e Piazza Cavour; in caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l'organo di Polizia accertatore potrà diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata a:

- Prefettura – U.T.G. di Savona;
- Questura di Savona;
- Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona;
- A.L.M.A. S.r.l.

Adeguata informativa dovrà essere fornita agli operatori economici interessati, se del caso, anche attraverso le Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative a livello locale.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, altresì, la pubblicazione di specifico avviso nella sezione “prima pagina” del sito internet istituzionale dell'Ente, sul profilo Facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul territorio comunale.

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in conformità alle previsioni del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2003 e secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981.

È fatta salva l'applicazione di eventuali diverse sanzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile all'ambito materiale in questione.

Sono incaricati dell'esecuzione e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC [corpopl@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:corpopl@cert.comune.vado-ligure.sv.it).

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cervenò.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO  
Fabio Gilardi